

CONVENZIONE AGENZIA DI AMBITO PARMA

- ATO 2 -

In questo giorno 27 del mese di dicembre ,
nell'anno duemilaquattro, in Parma, Piazzale
della Pace n. 1, in una stanza della provincia di
Parma, sede della Agenzia di Ambito per i servizi
pubblici di Parma

TRA

L'Agenzia di Ambito (CF 92114950345) in persona
del Direttore Dott. Silvano Attolini, nato a
Parma il 24.1.1948, domiciliato, per la carica,
presso la sede della medesima, che interviene ai
sensi dell'art. 20 comma 2 dello statuto della
Agenzia stessa ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 16/12/2004. (che si allega)

E

Amps S.p.A. (CF 02009050341) in persona del
Presidente Dr. Andrea Allodi, nato a Parma il
1.6.1937, domiciliato, per la carica, presso la
sede della medesima in Parma Strada S. Margherita
n. 6/a, che interviene ai sensi dell'art. 27
dello statuto sociale e in virtù dei poteri
conferitigli con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione in data 4.5.2004



Si stipula e conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

1° c. - Con la presente convenzione, in esecuzione della deliberazione assembleare n. 1 del 13.10.2004, l' Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, di seguito denominata Agenzia, affida ad AMPS SpA di seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge n. 36\1994, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa convenzione alla lettera "A", ai sensi e per gli effetti dell' art. 10, comma 3° e 4° della L.R. n. 25/99, di seguito denominata Legge Regionale e della normativa statale di riferimento, in particolare l'art. 113 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

Articolo 2 - Attuazione del servizio idrico integrato a mezzo di Società Operative Territoriali.

1° c. - Il gestore potrà attuare il S.I.I. a mezzo di società operative territoriali alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 14, c. 2-bis della L.R. 25/1999 e successive



modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento

1° c. - La durata della presente convenzione è fissata in anni 25 con scadenza al 30/6/2025. La convenzione non sarà in nessun caso rinnovabile automaticamente alla scadenza. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 25/99 in detto periodo non si devono determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli dell'economicità della gestione del servizio idrico integrato.

2° c. - Almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione l'Agenzia avvierà le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Capo I - Prima attivazione del Servizio Idrico Integrato (art. 10, L.R. 25/99)

Articolo 4 - Parametri di gestione del S.I.I. nella fase di prima attivazione- Piano d'ambito transitorio

1° c. - Nella fase di prima attivazione del



servizio idrico integrato il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito Piano di ambito (transitorio), approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 20.03.2004, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

2° c. - Il Piano di ambito transitorio sopra menzionato, allegato alla presente convenzione alla lett. "B" a costituirne parte integrante, ha validità sino all'adozione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit. Tale ultimo Piano dovrà prevedere investimenti commisurati alla durata della presente Convenzione.

Articolo 5 - Tariffa del servizio in fase di prima attivazione

1° c - La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2° c. - La tariffa reale media e le relative





articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 4 della presente convenzione.

3° c. - I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli artt. 22 e 23.

4° c. - La tariffa reale media al primo anno di gestione (fino al 31.12.2004) è definita dalla tabella (all. B1) allegata al Piano d'Ambito (all.B).

5° c. - Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nelle tabelle di cui al precedente comma 4;



6° c. - Per ogni anno successivo al primo, in ogni caso, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato

d'inflazione stabilito nel DPEF nel relativo anno

7° c. - Per l'articolazione tariffaria relativa al primo periodo di vigenza della convenzione e fino al 31.12.2004 si rimanda alle tabelle di cui al precedente comma 4.

8° c. - Per l'articolazione tariffaria del secondo anno, a decorrere dal 1° gennaio 2005, valgono le citate tabelle, eventualmente aggiornabili a seguito dell'effettuazione degli investimenti programmati nel Piano d'Ambito; ferma restando l'applicazione della tariffa media conseguente alla realizzazione degli investimenti pianificati e realizzati, l'articolazione tariffaria potrà subire revisioni nelle sue componenti, ai fini della tutela delle fasce socialmente deboli e/o di quanto ulteriormente previsto nella L.R. 25/99, su indicazione dell'Agenzia

9° c. - Per il terzo anno viene mantenuta la medesima articolazione tariffaria del secondo anno. L'Agenzia d'Ambito si riserva comunque di



modificare l'articolazione tariffaria di cui sopra, anche per perseguire la convergenza verso un'unica tariffa d'ambito.

Art. 6 - Dotazione del gestore del S.I.I.

1° c. - Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli, di proprietà dei Comuni o delle Società delle reti, ad esso assegnati in concessione dai Comuni proprietari oppure dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 36/94. Tali beni sono specificati nell'elenco allegato alla presente convenzione alla lett. " C" che il Gestore si impegna a far completare dai comuni di cui all'all. A) entro un anno dalla stipula della presente convenzione.

Art. 7 - Piano d'Ambito per la gestione del S.I.I.

Per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione l'Agenzia ed il Gestore, ciascuno in ragione delle proprie competenze, si impegnano a collaborare alla pianificazione di Ambito.

1° c. - Entro sei mesi dalla revisione del Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99



la presente convenzione dovrà essere adeguata, ai sensi dell'art. 12, comma 3°, della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, alle previsioni del Piano di ambito medesimo, conformemente al piano regionale di tutela, uso e risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.

Art. 8 - Disposizioni applicabili

1° c. - Gli obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 1/2003, nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato dovranno intendersi riferiti al Piano previsto all'art. 4 della presente convenzione.

2° c. - In via transitoria, l'Agenzia potrà prorogare (con assenso del soggetto gestore o con affidamento diretto) i contratti di servizio relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.

Capo II - Disposizioni generali

Art. 9 - Oggetto dell'affidamento





1° c. - Costituisce oggetto di affidamento il servizio idrico integrato, inteso come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, da svolgersi nei Comuni di cui all'allegato A.

2° c. - Nel territorio dei suddetti Comuni il servizio viene affidato in concessione ed in via esclusiva al Gestore.

3° c. - Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 14, c. 3° della L.R. n. 1/2003. L'Agenzia assumerà le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso in cui il soggetto gestore operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.

4° c. - Il Gestore si obbliga a gestire il servizio idrico integrato con le modalità disciplinate dalla presente convenzione. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla



presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 19.

Art. 10- Attività ulteriori rispetto al S.I.I.

1° c.-Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi al servizio idrico integrato, dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Agenzia, fatte salve le eventuali competenze di altra autorità ai sensi di legge.

2° c.-L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del servizio idrico integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.

3° c.-La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività tra Agenzia e Gestore.



4° c.-L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

5° c.-L'Agenzia riconosce il valore economico/sociale del sistema di filiera agroindustriale presente nel territorio dell'Ambito e concorre a tutelare il complesso di valori delle produzioni tipiche parmensi mediante una convenzione, da stipularsi ai sensi dei precedenti commi, al termine di un percorso che veda coinvolti i comuni interessati, i produttori e le loro associazioni e lo stesso Gestore. Detta convenzione dovrà mirare a:

- a) garantire il rispetto delle norme che presiedono al servizio idrico integrato;
- b) ridurre la duplicazione di impianti (e quindi l'impatto ambientale connesso) attraverso l'ottimizzazione e sfruttamento razionale delle potenzialità degli impianti esistenti;
- c) attenuare una componente dei costi gravanti sulle produzioni tipiche, a beneficio della competitività;
- d) destinare gli utili dell'Agenzia, oltre che al contenimento delle tariffe praticate all'utenza,



a specifici miglioramenti di reti, impianti e servizi del servizio idrico integrato nei comuni coinvolti.

6° c- L'Agenzia prende atto che attualmente gli impianti di depurazione di cui all'elenco allegato alla lettera "D" sono utilizzati dal Gestore per il trattamento dei rifiuti liquidi, così come previsto all'art. 36 d. lgsl. n. 152/99, autorizzando contestualmente il Gestore a proseguire tale attività.

7° c.- I relativi proventi saranno utilizzati dal gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e saranno evidenziati a bilancio.

Art. 11 - Obblighi del gestore

1° c. - Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella fase di prima attivazione di cui al capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dal Disciplinare che ne costituisce parte integrante (All. "E") e dagli allegati richiamati, secondo il Piano di investimenti ed i tempi di adeguamento ivi previsti.

2° c. - Nel caso di affidamento di una pluralità





di servizi (servizi connessi) e nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, il gestore è comunque obbligato a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.

3° c. - Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

4° c. - Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita in forma di Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 12 - Responsabilità del gestore

1° c. - Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è unico responsabile



